



Elba Assicurazioni S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale:

Via Mecenate 90 - 20138 Milano - Tel. 02.92885700 - Fax. 02.92885749

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

(ai sensi dell'art. 27 comma 4 del Regolamento IVASS n° 41 del 02/08/2018)

POLIZZA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPO RIMBORSO DELL'IVA

"POLIZZA IVA"



POLIZZA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPATO RIMBORSO DELL'I.V.A

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

A) CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA TRA LA SOCIETA' E L'AGENZIA DELLE ENTRATE

Art. 1 - Delimitazione della garanzia

La Società, con il presente contratto, garantisce all'Agenzia delle entrate, per il periodo indicato all'art. 2, il pagamento, senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente, delle somme dovute a seguito di atto amministrativo notificato. Il pagamento totale o parziale, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto amministrativo eseguita nel periodo di validità del presente contratto nei confronti del Richiedente e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, è relativo alle seguenti somme, concernenti l'imposta sul valore aggiunto, compresi i relativi interessi, le spese e le sanzioni connesse dovuti dal Richiedente: - eccedenze di imposta che risultino indebitamente rimborsate al Richiedente medesimo relativamente all'anno cui si riferisce la garanzia; - crediti aventi lo stesso titolo (imposta sul valore aggiunto, compresi i relativi interessi, le spese e le sanzioni connesse) dell'Agenzia delle entrate nei confronti del Richiedente, relativi all'anno cui si riferisce il rimborso nonché a quelli precedenti, maturati nel periodo di validità della garanzia.

Art. 2 - Durata della garanzia

La garanzia prestata con la presente polizza fideiussoria ha efficacia a decorrere dalla data di esecuzione del rimborso a favore del Richiedente per una durata pari a tre anni dal rimborso stesso ovvero, se inferiore, pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, salva la sospensione del termine di decadenza di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 57 del DPR n. 633 del 1972 per il periodo indicato in premessa che costituisce parte integrante del presente contratto. L'Agenzia delle entrate o l'Agente della riscossione comunica alla Direzione Generale della Società la data del pagamento, il periodo di sospensione della decadenza dal potere di accertamento ed esegue il rimborso previa conferma della validità della garanzia secondo modalità e forme di cui all'art. 9. Qualora la comunicazione avvenga trascorsi sei mesi dall'emissione della garanzia, la Società ha facoltà di dichiarare la cessazione dell'impegno assunto con il rilascio della stessa garanzia. In ogni caso la garanzia cessa automaticamente decorsi dodici mesi dal suo rilascio da parte della Società qualora in tale periodo di tempo non abbia avuto luogo l'esecuzione del rimborso.

Art.3 - Importo massimo della garanzia

La garanzia è prestata per l'importo massimo complessivo indicato in premessa. Tale importo sarà diminuito dell'ammontare richiesto a seguito della notifica di atto amministrativo dell'Agenzia delle entrate per il quale sia stata escussa la Società garante e venga effettuato il pagamento o presentato regolare ricorso assistito da altra garanzia in conformità all'art.38-bis, comma 9, del DPR n. 633 del 1972.

Art.4 - Inadempimento del contribuente

L'eventuale mancato pagamento dei premi/commissioni da parte del Richiedente non potrà in nessun caso essere opposto all'Agenzia delle entrate.

Art.5 - Obbligazioni delle parti contraenti

La Società si obbliga a versare, senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente, le somme richieste dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art.1, entro sessanta giorni dalla data di notifica al Richiedente dell'atto amministrativo. L'Agenzia delle entrate provvederà, con lettera raccomandata A/R ovvero con altro idoneo mezzo, a comunicare alla Società, in tempo utile e comunque almeno quindici giorni prima della scadenza dell'anzidetto termine, l'ammontare delle somme dovute e la data entro cui il relativo pagamento dovrà essere effettuato.

Art.6 - Coesistenza di più garanzie

Nel caso vi siano più garanzie previste dall'art. 38-bis del DPR n. 633 del 1972, con riferimento a diversi periodi d'imposta, prestate a garanzia dei crediti di cui all'art.1 vantati dall'Agenzia delle entrate, saranno escusse preventivamente quelle relative alla dichiarazione fiscale cui l'atto amministrativo si riferisce e successivamente quelle relative agli altri periodi di imposta in proporzione ai rispettivi ammontari. Se le medesime garanzie sono state rilasciate con riferimento allo stesso periodo d'imposta, le stesse saranno escusse in proporzione ai rispettivi ammontari.

Art.7 - Rinuncia alla preventiva escussione

La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Richiedente.

Art.8 - Surrogazione

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate all'Agenzia delle entrate, in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il Richiedente, i suoi successori e aventi causa. L'Agenzia delle entrate faciliterà le operazioni di recupero, fornendo alla Società tutti gli elementi in suo possesso.

Art.9 - Forma delle comunicazioni

Tutti gli avvisi e le comunicazioni devono essere fatti via fax, per mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), inviati alla Direzione Generale della Società, ovvero alla Agenzia che ha rilasciato la presente garanzia.

Art.10 - Foro competente

In caso di controversia fra Società e l'Agenzia delle entrate è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'Agenzia delle entrate indicata nel frontespizio di polizza.

Art.11 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto e dalle sue eventuali appendici si applicano le disposizioni di legge.

Mod. ELB07 - Ed. 01/19

Pag. 2 di 3

C.A. RIMBORSO IVA



POLIZZA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPATO RIMBORSO DELL'I.V.A

B) CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E IL RICHIEDENTE (in seguito denominato "CONTRAENTE")

Art.12 - Premio

Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione.

Art.13 - Rivalsa

Il Contraente e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla Società entro il termine di quindici giorni quanto dalla stessa pagato all'Amministrazione Finanziaria, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento.

Art.14 - Controgaranzia

La Società avrà facoltà di chiedere al Richiedente - e questi sarà tenuto ad ottemperare alla richiesta - idonea controgaranzia fino all'importo garantito nei casi di:

- a) uso di mezzi intesi comunque ad ottenere un indebito rimborso di IVA, sia per le operazioni garantite con la presente polizza che per altre analoghe operazioni compiute dal Richiedente;
- b) sopravvenuta insolvenza del Richiedente, protesti a suo carico, peggioramento della sua situazione economica;
- c) inadempienza del richiedente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi fidejussore in dipendenza delle operazioni garantite con la presente polizza o di altre operazioni analoghe;
- d) liquidazione, trasformazione o cessione della ditta richiedente.

Art.15 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto e dalle sue eventuali appendici, si applicano le disposizioni di legge, in materia di contratti di assicurazione e di fidejussione, ai quali le parti integralmente si riportano.

Art.16 - Imposte e tasse

Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti ad essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.17 - Forma delle comunicazioni alla Società

Tutti gli avvisi e le comunicazioni devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata, indirizzata alla Direzione della Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art.18 - Foro competente

In caso di controversia fra la Società ed il Richiedente è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società.

